

TI_GERICHTE 90.2020.59 vom 11. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2020.59

FR: TI_GERICHTE 90.2020.59 du 11 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 90.2020.59 del 11 luglio 2022

Regeste

Ripetibili

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti (art. 30 cpv. 2 lett. b LST). Il ricorso, tempestivo (art. 30 cpv. 1 LST), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100).

E. 2.1

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAm le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia (ripetibili) ; le parti possono presentare una nota delle loro spese. La norma è concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (regolamento; RL 178.310), che sancisce che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente. Il termine partecipazione evidenzia il concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla controversia . In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte vincente soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr. Messaggio n. 6645 del Consiglio di Stato del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 26), ciò che avviene "tassando" la nota professionale inoltrata dal legale della parte vincente, allorquando questa è (stata) prodotta, oppure, in assenza di quest'ultima, stabilendo in conformità alla prassi un'indennità complessiva (forfettaria), orientata a una stima grossolana del dispendio lavorativo necessario per la tutela degli interessi fatti valere. In base all'art. 12 in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del regolamento, nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr. 280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art. 13 cpv. 1 del regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustificano, l'autorità competente può derogare alle precedenti disposizioni.

E. 2.2

Determinante ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga (STA 52.2021.114 del 7 maggio 2021 consid. 2.3.).

E. 2.3

Quanto previsto dall'art. 49 cpv. 1 LPAm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247 lett. c). Per quanto concerne l'importo, invece, l'autorità gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm).

E. 3

In concreto i ricorrenti contestano l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio di Stato a titolo di indennità per ripetibili per la procedura di prima istanza, in quanto lo ritengono troppo esiguo per rapporto all'importanza e alla complessità della vertenza, durata diversi anni, e al considerevole volume di lavoro svolto dal loro rappresentante legale anche prima dell'avvio della procedura di ricorso. Rispetto alla pretesa di fr. 40'000.-, avanzata nel 2016 davanti a questo Tribunale in base alla nota onorari e spese del 25 gennaio 2016, essi reputano ora equo il riconoscimento in loro favore di un'indennità per ripetibili di fr. 30'000.-, oltre interessi. Il loro calcolo si rivelerebbe corretto anche considerando il valore della causa, stimato in fr. 2'000'000.-, e applicando la percentuale del 3% di cui all'art. 11 del regolamento. La tesi è infondata.

E. 3.1

Anzitutto occorre considerare che nulla possono dedurre i ricorrenti dal valore della lite, posto che la pratica in oggetto è di natura pianificatoria e il suo valore non è determinato o determinabile (cfr. in proposito STF 1C_105/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 7.3 con rinvii).

E. 3.2

Fatta questa precisazione, si rileva che la distinta degli onorari e delle spese prodotta dai ricorrenti per la prima volta con il ricorso del 25 gennaio 2016 davanti a questa Corte (doc. G) non fornisce alcun ragguglio in merito al dispendio orario dell'avvocato per svolgere le singole prestazioni derivanti dal mandato di patrocinio. Essa nemmeno indica l'ammontare complessivo degli onorari, ma soltanto quello delle spese vive (pari a fr. 2'286.20, cfr. pag. 12 della citata nota). Tale documento non poteva dunque costituire una base di calcolo dettagliata e verificabile che permettesse all'istanza inferiore di determinare l'ammontare delle ripetibili "tassando" la medesima. A giusto titolo il Consiglio di Stato ha quindi effettuato un calcolo forfettario delle ripetibili, ciò che peraltro i ricorrenti nemmeno contestano, le loro censure essendo piuttosto rivolte contro l'ammontare riconosciuto dal Governo in loro favore.

E. 3.3

A ragione il Consiglio di Stato ha considerato per il calcolo delle ripetibili solo le prestazioni legali svolte dopo la pubblicazione della variante il 4 ottobre 2013 (FU 77/2013, pag. 7432). Prive di fondamento le opposte tesi dei ricorrenti, che vorrebbero assimilare quelle fornite in precedenza a un esperimento di conciliazione in modo da farle rientrare nel calcolo delle ripetibili. Tali prestazioni, infatti, esulano dall'onere di patrocinio direttamente riconducibile alla procedura di ricorso di prima istanza avviata dai ricorrenti (cfr. supra, consid. 2.1).

E. 3.4.1

La variante di piano regolatore concernente il comparto di Castione era piuttosto articolata in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a realizzare diversi obiettivi (cfr. risoluzione d'approvazione n. 6003 del 23 dicembre 2015 consid. 3.3., pag. 10 seg.; cfr. supra, consid. A.a.). La pratica presentava senz'altro un certo grado di difficoltà e il patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose critiche. Tenuto conto di tutti questi elementi, la valutazione operata dal Governo va condivisa; un dispendio lavorativo di 24 ore, pari a tre giorni lavorativi, per l'allestimento del ricorso, l'esame della risposta del Municipio e la redazione della replica, piuttosto breve e concisa e con cui si confermano sostanzialmente le tesi già esposte, appare appropriato. Considerando la tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/ora, si ottiene un importo di fr. 6'720.-.

E. 3.4.2

Per quanto concerne le spese, il Governo ha ritenuto di considerare quelle effettivamente esposte nella citata nota d'onorario e successive alla pubblicazione della variante, per un importo di fr. 687.-. Ora, queste sono essenzialmente spese di cancelleria, per le quali l'art. 6 cpv. 1 del regolamento prevede possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario, in concreto corrispondente al 6% dell'onorario, ma almeno fr. 500.-. Si ha dunque il seguente calcolo: $fr. 6'720.- * 6/100 = fr. 403.20$. Pertanto le spese dovevano essere in realtà riconosciute in (soli) fr. 500.-. Come si vedrà in seguito, ciò non conduce in ogni caso a ritenere errata la decisione governativa, che è comunque frutto di un apprezzamento complessivo.

E. 3.4.3

In definitiva, in caso di vittoria piena agli insorgenti avrebbero potuto essere assegnate ripetibili per un importo di fr. 7'220.-, cui va ancora aggiunta l'IVA di fr. 555.95 ($7'220 * 7.7/100$), per un totale di fr. 7'775.95.

E. 3.4.4

Alla luce di quanto appena spiegato, l'indennizzo di fr. 5'600.- riconosciuto dall'istanza inferiore, ottenuto riducendo di poco meno di un terzo l'importo di fr. 7'996.30 ritenuto dal Governo quale indennità complessiva in considerazione del parziale accoglimento dell'impugnativa, appare senz'altro appropriato, ciò anche tenuto conto del fatto che i ricorrenti hanno ottenuto unicamente una parziale vittoria nella causa dal momento che la loro istanza di ricusa dei funzionari del Consiglio di Stato è stata respinta così come non è stata accolta neppure la loro domanda di giudizio nella misura in cui era volta a ottenere l'annullamento integrale della variante. Tale riduzione appare adeguata pure in considerazione del potere di apprezzamento di cui gode l'autorità in tale ambito (cfr. supra, consid. 2.3.). Va poi considerato che per il calcolo dell'indennizzo definitivo l'Esecutivo cantonale è partito da un'indennità iniziale complessiva pari a fr. 7'996.30, che come detto in precedenza è seppur di poco già più generosa rispetto a quella che esso avrebbe potuto

riconoscere nel caso concreto (fr. 7'775.95; cfr. consid. 3.4.3.).

E. 3.4.5

Sia soggiunto per completezza che la correttezza dell'indennità ritenuta dal Governo non viene scalfita nemmeno alla luce della nota onorari e spese prodotta dagli insorgenti. Premesso che, come detto, essa è assolutamente silente quanto al tempo dedicato per ogni singola prestazione, va nuovamente rammentato che può essere considerato unicamente il lavoro fatturato dopo la pubblicazione della variante (4 ottobre 2013, FU 77/2013), ovvero le attività che vanno dal 28 ottobre 2013 sino al 29 dicembre 2015, data quest'ultima in cui il rappresentante legale dei ricorrenti ha ricevuto la decisione del Consiglio di Stato. La gran parte delle prestazioni esposte (che occupano circa sette pagine sulle nove che compongono l'elenco degli onorari) non sono dunque pertinenti. Per le rimanenti, si tratta in sostanza di conferenze telefoniche con diversi specialisti, della presa di visione e dell'esame delle comparse scritte del Comune, dell'allestimento degli atti di ricorso e delle relative comunicazioni ai ricorrenti. Tuttavia, alcune di esse sono afferenti all'istanza di ricusa dei funzionari del Governo formulata in via preliminare in prima sede e per cui gli insorgenti sono risultati soccombenti (cfr. supra, consid. C). Altre, invece, concernono un'altra procedura, ovvero quella di ricusa dell'intero Consiglio di Stato, che gli insorgenti hanno proposto direttamente davanti al Tribunale (inc. 90.2013.23, definita con STA dell'8 settembre 2014). Infine, per quanto attiene ai numerosi colloqui telefonici con i diversi specialisti indicati nella nota, non risulta che essi fossero strettamente necessari.

E. 3.5

In concreto, le valutazioni operate dal Consiglio di Stato in merito alla determinazione delle ripetibili di prima sede meritano di venir condivise. Ancorché, come rilevato al consid. 3.4.1., la variante oggetto di contestazione presentasse un certo grado di complessità in quanto toccava aspetti di vario tipo ed era volta a concretizzare diversi obiettivi, ciò che peraltro è dimostrato dalla circostanza che con il ricorso al Governo il patrocinatore dei ricorrenti si è dovuto confrontare con varie tematiche, sollevando numerose critiche che ha sviluppato in oltre 29 pagine delle 31 totali di cui consta il gravame, il dispendio lavorativo di 24 ore che l'istanza inferiore ha reputato adeguato per la trattazione della causa si rivela appropriato e in linea con l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una pratica analoga. In definitiva, tenuto anche conto del fatto che per tutti i motivi precedentemente esposti le prestazioni fornite dal legale degli insorgenti prima della pubblicazione della variante non possono essere prese in considerazione per la determinazione dell'indennità per ripetibili, l'importo di fr. 5'600.- loro riconosciuto dal Consiglio di Stato si appalesa senz'altro adeguato a coprire le spese e gli onorari che sono stati oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi dei ricorrenti, parzialmente vincenti, che essi hanno fatto valere in giudizio. Esso non è quindi costitutivo di eccesso né tantomeno di abuso del potere di apprezzamento. La decisione avversata non presta quindi il fianco a critiche e merita conferma.

E. 4

Per i motivi esposti il ricorso dev'essere respinto e la risoluzione governativa impugnata confermata. La tassa di giustizia è posta in capo ai ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAm), i quali rifonderanno al Comune, patrocinato e che non dispone di un servizio giuridico, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 e 2 e contrario LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei

ricorrenti, in solido, ai quali dev'essere restituita la somma di fr. 500.- anticipata in eccesso. RI 1 e la RI 2 dovranno inoltre versare complessivi fr. 800.- al Comune di Arbedo-Castione per ripetibili di questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.